



L'ordinanza NON era pubblicizzata come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione con la dovuta la segnaletica stradale verticale. Inoltre l'ordinanza è datata 23 aprile 2002 e la pubblica esposizione cadeva durante le festività del 25 aprile. Conformemente all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale ed alla recente giurisprudenza tra i presupposti di legittimità di ordinanze contingibili e urgenti, vi è tra gli altri obblighi, quello dell'efficace pubblicazione del provvedimento.

L'apposizione di tendine paraluce non è vietata e non attiva alcuna forma di campeggio, azione ben definita all'art. 185 del Codice della Strada.

IL DIRITTO

E' fin dal 1991, prima con la Legge 336/91 e poi con il nuovo Codice della Strada che la sosta delle autocaravan NON costituisce campeggio ed il Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 301 del 28.12.2000) ha emanato la Direttiva 24 ottobre 2000 dove ricorda, ancora una volta, gli impieghi non corretti della segnaletica stradale ed il relativo vizio dei provvedimenti (punto 5.1.) specialmente nel caso delle autocaravan e dove ricorda (punto 7.1.) il dovere di un controllo della stessa nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Inoltre, anche qualora si tratti di area privata vige il Codice della Strada in quanto il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l'elemento caratterizzante.

L'ordinanza NON è un atto contingibile ed urgente stante la annuale reiterazione vedere:

T.A.R. Campania - Napoli - sez. I, 6 dicembre 2001, sentenza n. 5269. Pres. Coraggio, Est. De Felice Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal sindaco trovano il loro legittimo presupposto soltanto in una situazione di carenza o lacuna nell'ordinamento, tale da non consentire di affrontare esigenze contingibili ed urgenti con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità.

TAR Umbria, sentenza 11 giugno 2002, n.415. Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo hanno lo scopo di eliminare o prevenire un pericolo grave ed incombente che fac-

cia presumere la probabilità del verificarsi di un evento dannoso.

T.A.R. Abruzzo, sez. di Pescara, 24 maggio 2002, n. 513. Alla luce del principio giurisprudenziale per cui l'atto d'urgenza richiede l'attualità del pericolo da rimuovere, un'approfondita motivazione e/o verifica tecnica (TAR Umbria n.152/11.2.1998) il Sindaco non può servirsi dell'ordinanza contingibile e urgente per uno scopo che rivesta il carattere della continuità e stabilità degli effetti, eccedendo le finalità del momento e venendo così a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi.

Inoltre con ordinanza n. 14 del 1996, se non prima, è in atto una "guerra" per impedire la sosta in TUTTO IL TERRITORIO all'autoveicolo definito AUTOCARAVAN, impedendo alle famiglie a bordo di fruire della circolazione stradale (concetto che comprende il movimento e la sosta dei veicoli - **art. 3 C.d.S., punto 9. CIRCOLAZIONE:** E' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali).

Parliamo di "guerra" ma più correttamente sarebbe opportuno parlare di persecuzione perché tali Amministratori, con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, hanno adottato pretesti capziosi, puntualmente smentiti da decisioni giurisprudenziali e da precise disposizioni di legge.

Una guerra che:

evidenzia la **FALSA CAUSA** in quanto per ottenere un risultato ci si avvale di fantasiosi motivi igienico-sanitari non certamente imputabili alle autocaravan notoriamente conosciute per la loro autonomia igienica grazie ai serbatoi di raccolta acque reflue dei quali sono dotate. Vale ricordare che il Pretore Dott. L. Mogetta (causa civile Mario Mei/Comune di Porto Recanati (depositata il 25.06.1982) nel dichiarare illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento del Sindaco di Porto Recanati, rileva: "... i 'camper', muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio". Inoltre vale altresì ricordare che il pretore di Orbetello con sentenza n. 24/94, rac. 3374/92, cron. 603/94, datata 03.04.94 (depositata il 16.03.1994) accolse l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma condannando il Sindaco del Comune di ORBETELLO e annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan autoveicoli.. dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio".

evidenzia la **VIOLAZIONE DI LEGGE** in quanto l'Art. 185 del Codice della Strada recita " .. 1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLI-